REGOLAMENTO (CEE) N. 1133/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 470/88 che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87 [3], occorre fissare la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86;

considerando che i quantitativi che possono essere immessi in consumo o importati in Spagna per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988 sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 470/88 della Commissione [4];

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86, l'aiuto compensativo può essere accordato ad un quantitativo di olio di girasole corrispondente a quello che è possibile fabbricare in Spagna a partire da tali semi e che il quantitativo che può fruire di tale aiuto compensativo deve essere riveduto contemporaneamente al bilancio preventivo; che è quindi opportuno, per tener conto del livello effettivo della produzione spagnola di semi di girasole, aumentare il quantitativo di tali semi che può essere esportato beneficiando dell'aiuto compensativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 470/88, la cifra « 50 000 » è sostituita da « 150 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(3) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 17.
(4) GU n. L 47 del 20. 2. 1988, pag. 16.